



COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 7

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 26-05-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LE MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DALLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) CON VALIDITA' 26 MAGGIO - 31 OTTOBRE 2026.

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di maggio, il Sindaco BATTAZZI FEDERICA

Provincia di Pesaro e Urbino

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) e della zanzara comune (*Culex Pipiens*);

Considerato che anche in Italia negli anni passati si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, Dengue e Zika; in Europa si sono verificati casi numerosi di West Nile e che l'Italia è risultata essere la nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

Dato Atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Vista la nota Prot.n. 55402 del 16/04/2026, acquisita agli atti con Prot. n.1251 del 21/04/2026, con cui l'Azienda Sanitaria Territoriale AST Pesaro Urbino invita tutti i Comuni a predisporre specifiche campagne di formazione\informazione per la popolazione che risultano determinanti per ottenere la collaborazione dei cittadini nonché di attivare le misure di contrasto alla proliferazione delle zanzare nelle aree urbane;

Visto il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

Evidenziato inoltre che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

- la lotta integrata più efficace si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la creazione, sull'applicazione dei metodi antilarvali;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze sindacali contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio assistenziali nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dare luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni ecc.);

Rilevata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con efficacia temporale dal 26 maggio al 31 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

Visti:

- il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- la legge n. 833 del 23.12.1978;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- lo statuto comunale;

ORDINA

- a tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistono o si possono creare raccolte di acque meteoriche o di altra provenienza dal 26 maggio 2026 al 31 Ottobre 2026;
- di non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- di garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua;
- di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da impedire accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- di evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- di riempire i vasi portafiori dei cimiteri con sabbia umida qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di svuotare le fontane, i laghetti ornamentali e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante, fiori e attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

Nello stesso periodo:

A. ai proprietari, gestori e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde impedire raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B. ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno l'effettiva disponibilità di corsi d'acqua, scarpate stradali, cigli stradali, aree incolte e aree dimesse, di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

C. a tutti i conduttori di orti e di vivai di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da impedire la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua;

D. ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad impedire che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da impedire raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per impedire accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia;

F. ai responsabili dei cantieri di:

- **non raccogliere** acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da impedire raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da impedire raccolte di acque meteoriche.

G. provvedere, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei materiali stoccati all'aperto o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
- **assicurare**, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

H. a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- e violazioni alla presente Ordinanza, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti (ad es. Codice della Strada, Regolamento di Polizia Urbana ecc.) sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/81, dalla L.R. 21/84 e dall'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.
- Per le violazioni delle norme previste dalla presente ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500.
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte di acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o dagli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede inoltre la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti.

DISPONE

- la Polizia Locale, l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino e tutte le Forze dell'Ordine svolgano attività di vigilanza per accertare, anche con sopralluoghi, l'ottemperanza alla presente ordinanza, comminando le previste sanzioni ai trasgressori;
- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Belforte all'Isauro;
- alla presente Ordinanza sia data adeguata pubblicizzazione tramite pubblicazione sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune di Belforte all'Isauro;
- all'ingresso di tutti i cimiteri comunali sia affisso l'avviso di invito ad utilizzare fiori finti ed evitare ristagni di acqua nei vasi e nei contenitori per tutto il periodo della durata del presente provvedimento;
- la presente Ordinanza sia trasmessa per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 - all'Azienda Sanitaria Territoriale AST Pesaro Urbino;
 - alla Regione Marche – Assessorato alla Sanità;
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro - Urbino;

- alla Questura di Pesaro - Urbino;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Piandimeleto;
- ai Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale di Carpegna;
- alla Polizia Locale e al Settore Tecnico del Comune di Belforte all'Isauro.

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, o, in alternativa, ricorso straordinario entro il termine di 120 giorni. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento per il quale non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, è il sottoscritto Sindaco pro tempore.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to BATTAZZI FEDERICA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-05-2026 al 10-06-2026
Belforte all'Isauro li 26-05-2026

Il Responsabile del settore Amm.vo
F.to BATTAZZI FEDERICA